

**REGIONE DEL VENETO****CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2026/2027****1. Apertura generale**

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 2, 6, e 7, nell'arco temporale che va dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

- b) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 ottobre 2026:
 - 1) Quaglia (*Coturnix coturnix*)

- c) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026:
 - 1) Allodola (*Alauda arvensis*)

- d) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026:
 - 1) Merlo (*Turdus merula*)

- e) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 10 gennaio 2027:
 - 1) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

- f) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027:
 - 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

- g) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027:
 - 1) Folaga (*Fulica atra*)
 - 2) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 3) Mestolone (*Spatula clypeata*)
 - 4) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 5) Fischione (*Mareca penelope*)
 - 6) Codone (*Anas acuta*)
 - 7) Marzaiola (*Spatula querquedula*)
 - 8) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)



- 9) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
- h) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 20 gennaio 2027:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Canapiglia (*Mareca strepera*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
- i) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 10 gennaio 2027:
- 1) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
- j) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027:
- 1) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 2) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
- k) Specie cacciabili dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027:
- 1) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- l) Specie cacciabile dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027:
- 1) Colombaccio (*Columba palumbus*)
- m) Specie cacciabile dal 1° novembre 2026 al 20 gennaio 2027:
- 1) Moretta (*Aythya fuligula*)
- n) Specie cacciabile dal 1° ottobre 2026 al 20 gennaio 2027:
- 1) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
 - 2) Moriglione (*Aythya ferina*)
- o) Specie cacciabile dal 20 settembre 2026 al 30 novembre 2026:
- 1) Lepre comune (*Lepus europeus*)
- p) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2026 al 30 novembre 2026, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
- 1) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 2) Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*)
 - 3) Coturnice (*Alectoris graeca*)

2. Caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Muflone (*Ovis musimon*) è autorizzata e regolamentata dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione. In territorio non ricompreso nella Zona



faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all'aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l'ausilio di cani e con l'arco. La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2 e al successivo punto 9, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia da appostamento alla fauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre. Limitatamente ai soli Turdidi (Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio), è concessa una sola giornata per le Province di Treviso, Verona e Vicenza e due giornate per le Province di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia. Per quanto concerne le altre specie di selvaggina migratoria si può usufruire di due giornate integrative in tutte le Province del Veneto.

4. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

			Inizio	Termine
Agosto	2026	Dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
		Dal 16 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre	2026	Dal 2 al 16	5.45 ora legale	19.30
		Dal 17 al 30	6.00 ora legale	19.15
Ottobre	2026	Dal 1° al 12	6.15 ora legale	18.45
		Dal 14 al 24	6.30 ora legale	18.15
		Dal 25 al 31	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2026	Dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45
		Dal 16 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2026	Dal 2 al 16	6.30 ora solare	16.30
		Dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2027	Dal 2 al 16	6.45 ora solare	16.45
		Dal 17 al 31	6.45 ora solare	17.00



5. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 6 e 7, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	NOTE
Lepre	1	5	
Coniglio selvatico	Non più di 2 capi complessivamente per cacciatore	Non più di 35 capi complessivamente per cacciatore	
Fagiano			
Starna			Per la specie STARNA *massimo di 2 capi giornalieri da 3° domenica di settembre a 30/11 *massimo di 1 capo giornaliero nel mese di dicembre
Volpe			
Cornacchia grigia	25	Non più di 100 capi complessivamente per cacciatore	
Cornacchia nera	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Colombaccio	25	Non più di 25 capi complessivamente per cacciatore	Non più di 425 capi complessivamente per cacciatore
Alzavola	25		
Beccaccino	25		
Fischione	25		
Folaga	25		
Frullino	25		
Gallinella d'acqua	25		
Germano reale	25		
Porciglione	25		



Canapiglia	10		50		
Codone	10		25		
Marzaiola	18		50		
Mestolone	18		50		
Moretta	2		5		Per la specie <u>MORETTA</u> Carniere massimo regionale di 95 capi
Moriglione	2		10		Per la specie <u>MORIGLIONE</u> Carniere massimo regionale di 2472 capi
Allodola	5		25		
Quaglia	5		15		
Tordo sassello	15		100		
Tordo bottaccio	25				
Cesena	25				
Merlo	25				
Beccaccia	3		20		
Pavoncella	5		20		Per la specie <u>PAVONCELLA</u> Carniere massimo regionale di 1132 capi

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre; per le specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia il limite giornaliero è pari a 25 capi, mentre il carniere massimo stagionale è fissato a 100 capi complessivi per cacciatore.
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 5 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 10 codoni, 2 morette e 2 moriglioni) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 25 allodole, 15 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette e 10 moriglioni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali e per la pavoncella 5 capi giornalieri e 20 capi stagionali.



Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 95 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi, per la specie pavoncella è previsto un carniere massimo regionale pari a 1132 capi.

6. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 5 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	: 10 capi giornalieri	100 capi stagionali
- Starna (<i>Perdix perdix</i>)	: 5 capi giornalieri	50 capi stagionali
- Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	: 3 capi giornalieri	15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 5 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2027.

7. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

8. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18, comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi, ai sensi e per i fini di cui all'art. 23, comma 3 della L.R. n. 50/1993, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18, comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2026/2027.

9. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2026/2027 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16 dicembre 2008, sono vietati:



a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 1, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, così come definite al punto g) del paragrafo 11 e puntualmente individuate in cartografia regionale al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99>;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*);

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio il 02.01.2027 (sabato)	GIORNATE SETTIMANALI Settimane venatorie comprese tra lunedì 04.01.2027 e domenica 31.01.2027
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica	mercoledì e sabato
Delta del Po	RO	sabato e domenica	mercoledì e sabato
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	sabato e domenica	giovedì e domenica
Laguna Nord di Venezia	VE	sabato e domenica	mercoledì e sabato
Laguna di Caorle	VE	sabato e domenica	giovedì e domenica



10. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;
- b) l'utilizzo del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15 dicembre 2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di alimentazione di soccorso (c.d. foraggiamento) dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione;
- e) qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;
- f) per quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal "Monte Pizzoc" e dal "Passo Monte Croce Comelico" è vietata;
- g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, e dalla L. n. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. n. 157/1992, è vietato l'uso di munizioni spezzate contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell'Unione Europea. Al fine di consentire l'individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link sotto riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola.
(<https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99>);
- h) per quanto concerne l'utilizzo dei richiami vivi, si rimanda a quanto disposto annualmente da specifico provvedimento di Giunta regionale che disciplina l'uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, contestualmente alle norme sanitarie in materia di detenzione e trasporto dei richiami medesimi;
- i) per quanto concerne la problematica rappresentata dall'influenza aviaria, al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus, sono previste le seguenti raccomandazioni:
- 1) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;



- 2) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
 - 3) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
 - 4) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
 - 5) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRES n. 56437 dell'8 dicembre 2021. Ulteriori prescrizioni riguardanti l'influenza aviaria verranno disposte con specifico provvedimento della Giunta regionale;
- j) è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it) oppure al competente Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o Comprensorio Alpino (CA) che trasmetterà tale informazione all'Istituto.



